

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi, in Comune di Poirino, ad uso irriguo senza restituzione e zootecnico, assentita alla “comunione di utenti Az. Agr. Borello Aldo ed Az. Agr. Borello Marco”.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 511-17771 del 21-7-2016; Codici Univoci: TO-P-10624 e TO-P-10625.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla “comunione di utenti Az. Agr. Borello Aldo ed Az. Agr. Borello Marco” avente come rappresentante nei confronti della Pubblica Amministrazione l’Az. Agr. Borello Marco - P. IVA 07289750015 - con sede legale in Poirino, Via C.na Ruà n. 13, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi profondi rispettivamente metri 190 (Pozzo Agricolo) e metri 71 (Pozzo Zootecnico) in falda profonda, in Comune di Poirino - dati catastali di ubicazione delle opere: Foglio 121 Particella 33 - in misura di litri/s massimi complessivi 26,5 e medi 6,27 per complessivi metri cubi annui 197.832 ad uso agricolo, da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e/o con l’utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 28-7-2016. (... omissis ...)